

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER AZIENDE - MERCATO LIBERO - Vers. 01.2021

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le "CGC") hanno per oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta di energia elettrica, ai sensi del D. Leg. 16/03/1999 nr. 79 e/o di gas naturale, ai sensi del D. Leg. 23/05/2000 nr. 164 e la fornitura dei servizi associati, da parte di ONOVA S.p.A. I. (di seguito "Onova" o il "Fornitore"), con sede legale in Via Alfieri, 6 - 63074 San Benedetto Del Tronto (AP), Capitale Sociale di Euro 300.000,00 i.v., Cod. Fisc. e Partita IVA 02053850448 - iscritta al Registro delle Imprese di REA 202068, che si impegna a somministrare al Cliente (di seguito il "Cliente") presso l'indirizzo di fornitura specificato/ i nella Proposta di Fornitura che unitamente alle Condizioni Particolari Tecnico Economiche (CPE), nonché agli allegati (Dichiarazione Dati Catastali, Dichiarazione Accise, Dichiarazione IVA e Imposte) per il Cliente costituiscono il "CONTRATTO". Le CGC si intendono valide anche per l'attivazione di una sola fornitura.

1.2 Il Cliente garantisce l'autenticità e l'esattezza dei dati indicati nei documenti di cui al punto precedente, manlevando espressamente il Fornitore da ogni responsabilità per eventuali ritardi relativi all'attivazione della fornitura, in caso di non corrispondenza fra i dati forniti e quelli in possesso dal SII e/o Distributore.

2. CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO

2.1 Le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari Tecnico Economiche (CPE) inserite con codice alfanumerico nella Proposta di Fornitura, prevalgono sempre sulle presenti CGC e sugli Allegati.

2.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a Onova perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dai precedente fornitore.

2.3 Il CONTRATTO si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l'accettazione scritta da parte di Onova. Questa sarà comunicata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo lettera, e-mail, raccomandata a/r, SMS, PEC, ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.

2.4 Onova si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto.

2.5 L'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che: a) non si verifichi una mancata attivazione o accettazione da parte del Sistema Bancario dell'addebito diretto su conto corrente; b) il Cliente non risulti iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive; c) il Distributore o il SII (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati; d) (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima istanza; e) la fornitura non risulti già sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto; f) il punto non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo; g) il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso; h) il punto di Riconsegna non sia accessibile; i) esito negativo delle valutazioni sul mercato creditizio del Cliente (Credit Check).

2.6 Il Cliente è reso edotto del fatto che Onova si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.i. per la fornitura di energia elettrica e del TIMG e s.m.i. per le forniture di gas naturale. In caso di effettivo esercizio della revoca dell'attivazione, Onova non darà esecuzione al presente CONTRATTO e, pertanto, il recesso dal contratto con il precedente venditore diverrà inefficace e improduttivo di effetti giuridici.

3. ASPETTI DELLA SOMMINISTRAZIONE

3.1 Le somministrazioni da parte di Onova avverranno nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e compatibilmente con l'intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. Per entrambe le forniture il CONTRATTO è a tempo indeterminato con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, che possono essere anche distinte, indipendentemente da quelle indicate nella Proposta di Fornitura. La somministrazione si deve ritenere condizionata all'attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Articolo. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell'allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti.

3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione/pressione, microinterruzioni nell'erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) che attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il Distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo art. 4.

3.3 Il Cliente riconosce che Onova, in qualità di "cliente grossista" non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete, in assenza di colpa specifica o in caso di utilizzo dell'ordinaria diligenza nell'esecuzione del contratto, poiché Onova non esercita attività di trasporto o dispacciamento.

3.4 In tali casi, l'interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a Onova di garantire modalità alternative di somministrazione.

4. MANDATI PER TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, TRASMISSIONE E MISURA

4.1 Con riferimento ai POD ed ai PDR indicati nel Contratto, con la sottoscrizione di quest'ultimo, il Cliente conferisce a Onova mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d'ora tutti i derivanti, gli oneri e rilasciando ampia manleva al Fornitore.

4.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD e PDR (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.), il Cliente riconoscerà a Onova, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa Onova, un corrispettivo di importo in quota fissa pari a Euro 69,30 (sessantanove/30). Il Cliente, inoltre conferisce a Onova anche mandato con rappresentanza all'accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione.

4.3 Con la sottoscrizione della Proposta di Fornitura, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato a Onova per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.

4.4 I sopradescritti mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da Onova verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.

4.5 La misura fiscale dei consumi rilevati sul contatore, incombe al Distributore, le richieste di intervento inerenti ai gruppi di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a Onova, la quale si farà carico di veicolare al distributore locale l'esecuzione della richiesta manifestata dal Cliente.

4.6 Onova quale "cliente grossista" ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica e/o dal gas naturale somministrata/i, essendo la stessa Onova, persona giuridica che acquista e vende energia elettrica e gas naturale senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione.

5. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

5.1 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale avverrà su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo, Onova effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti da Onova più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente nella Proposta di fornitura.

5.2 La modalità di fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà in conformità alle deroghe previste per i venditori del mercato libero da ARERA con delibera 463/2016/R/com (Testo Integrato di Fatturazione) e s.m.i.

5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima bolletta utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l'applicazione dell'Art. 2033 cc.

5.4 Fatto salvo quanto previsto dall'ARERA, l'eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da Onova al Cliente, anche tramite nota in fattura. In caso di somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale Onova si riserva la facoltà di inviare al Cliente un'unica bolletta per entrambe le

forniture. Le modalità operative per l'inoltro delle autoletture per il gas naturale sono richiedibili al numero verde, reperibili sulle bollette e sul sito www.onova.it.

5.5 Il Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura, che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall'ARERA per i soggetti che ne hanno diritto e, in ogni caso, mai inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento delle fatture è previsto esclusivamente mediante l'addebito bancario diretto SDD, salvo quanto di volta in volta specificato nelle CPE; l'eventuale disattivazione dell'addebito, reiterati pagamenti insoluiti, nella misura massima di 2 (due), dà diritto a Onova di richiedere con addebito in fattura, a titolo di garanzia amministrativa infruttifera per la fornitura di: a) energia elettrica un importo massimo di Euro 25,00 a kW di potenza disponibile; b) gas naturale un importo massimo di Euro 25,00 per portata Q.nom (m3/h) del contatore, oltre quanto previsto al successivo art. 10. Resta salva la restituzione di tale deposito cauzionale entro trenta giorni dalla cessazione della fornitura, sempre che il cliente abbia provveduto al pagamento di tutte le eventuali partite amministrative ancora aperte.

5.6 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a Onova potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanta nei confronti di Onova medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti.

5.7 Il Cliente in caso di contestazione, relativa alla fatturazione, la dovrà effettuare esclusivamente per iscritto.

6. RITARDATO PAGAMENTO, MOROSITÀ E SOSPENSIONE

6.1 Nel caso si rendesse necessario provvedere ad un sollecito di pagamento, anche di una sola fattura, il Fornitore avrà la facoltà di addebitare al Cliente la somma di € 12,70 (dodici/70) a titolo di rimborso per i costi sostenuti dallo stesso per l'attività di recupero del credito; il medesimo importo verrà applicato anche in caso di insoluto SEPA. In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da Onova, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito dal D. Lgs. 231/2002 (TUR) aumentato di 8,5 punti percentuali; oltre alle ulteriori spese amministrative e bancarie sostenute, definite in € 6,80 (sei/80); nel caso della costituzione di messa in mora saranno addebitati gli ulteriori seguenti importi: a) via posta elettronica certificata (PEC) Euro 20,30 (venti/30); b) via raccomandata postale cartacea a/r Euro 27,50 (ventisette/50).

6.2 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell'Art. 1194 del Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell'ordine, ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso, ii) alle maggiori spese di esazione ed iii) al capitale, indipendentemente all'imputazione difforme indicata dal Cliente all'atto del pagamento.

6.3 Sempre in caso di mancato pagamento di una fattura e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia (ove richiesta ai sensi del successivo Art. 7) Onova si riserva la facoltà di inviare al Cliente, formale avviso di costituzione in mora mediante l'invio di posta elettronica certificata (PEC), in alternativa a mezzo raccomandata postale cartacea a/r. In assenza del pagamento da parte del Cliente entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, è facoltà del Fornitore di richiedere la sospensione della fornitura al distributore locale, decorso un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora, per le forniture di gas naturale ed energia elettrica in media tensione (MT), non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione (BT). Decorso tale termine il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, senza ulteriori avvisi potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni, in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Qualora il distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente. Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dall'ARERA. A fronte di richieste presentate da utenti per un subentro o una voltura, in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore riserva la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente, che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute e non adempite. E inoltre fatta salva la facoltà per Onova di richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo per la sospensione e un corrispettivo per la riattivazione della fornitura, fino ad un massimo di Euro 80,00 per la richiesta di sospensione e fino ad un massimo di Euro 70,00 per la richiesta di riattivazione. Ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. per il servizio di fornitura gas, qualora sia riscontrata l'impossibilità di sospensione, sarà facoltà di Onova richiedere al distributore locale competente l'interruzione del servizio di fornitura, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto e, nei casi di impossibilità di interruzione del servizio, di cessare amministrativamente il contratto determinando l'attivazione dei servizi di default previsti dall'ARERA.

6.4 Il Cliente potrà comunicare a Onova l'avvenuto pagamento degli importi soggetti a sollecito mediante fax da inviarsi al numero indicato nella comunicazione e/o all'indirizzo e-mail, anch'esso indicato nella comunicazione inviati. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere inviata in ogni momento e senza preavviso in caso di accertato prelievo fraudolento dell'energia elettrica/gas naturale.

6.5 Onova si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato da Del. ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT - a seguito della cessazione del contratto lo permettano.

6.6 Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verificino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, Onova è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore.

6.7 Ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. per il servizio di fornitura gas, Onova provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l'impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente. In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, Onova sarà tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente; c) copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente; d) copia del contratto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata; e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente. Il Cliente assume l'obbligazione a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del Cliente medesimo.

7. GARANZIE

7.1 All'atto della sottoscrizione della Proposta, al Cliente non viene richiesta alcuna garanzia, è comunque sottoposto a valutazione di affidabilità del credito; Onova a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto avrà la facoltà, in caso di esito negativo, di richiedere al Cliente il rilascio o di un deposito cauzionale infruttifero o di una fidejussione bancaria o assicurativa a prima domanda (conforme al testo fornito da Onova ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell'inizio della somministrazione ovvero entro il termine indicato da Onova, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in fattura senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di escussione, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell'escussione.

7.2 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da Onova per tutta la durata del contratto, resta salva la restituzione del deposito in caso di cessazione della/e fornitura/e. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fidejussione da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà di Onova sospendere la somministrazione ai sensi del precedente art. 6.3.